INTESA PRE-CONTRATTUALE

In data 21 Luglio 2003
tra
la ditta MOTORI MINARELLI SpA
rappresentata dal Signor
Rag.Gianfranco Zironi
e
La Rappresentanza Sindacale Unitaria
nelle persone dei Signori Maviglia Orlando, Chiesa Francesco e
la Fiom –Cgil Territoriale nella persona del Sig.Bruno Papignani
Si è convenuto quanto segue:

La presente intesa pre -contrattuale è finalizzata a prefigurare contenuti e condizioni per giungere ad un rinnovo del contratto nazionale dell'08/06/1999 che ne coinvolga tutte le parti firmatarie, ed a cui l'Azienda si dichiara soggettivamente interessata.
Pertanto per quanto non espressamente ed esplicitamente concordato nel presente accordo, mantengono piena attività le normative contenute nel CCNL dell'8 giugno 1999, e gli accordi Aziendali in essere anche come regolazione applicativa rispetto alle norme di legge, le parti convengono che:

SALARIO
Sarà corrisposto un incremento retributivo, capace di recuperare l'inflazione per l'anno 2001, 2002 e quella realmente prevista per gli anni 2003-2004, l'aumento sarà di € 115 lordi, riparametrati al terzo livello come di seguito specificato, detti aumenti saranno corrisposti a titolo di incremento dei minimi retributivi o paga base conglobata, alle seguenti scadenze:

Aumenti

Dal 01/07/2003	€ 60,00 lordi mensili
Dal 01/02/2004	€ 35,00 lordi mensili
Dal 01/06/2004	€ 20,00 lordi mensili

Importi riparametrati

Livelli	Parametro	dal 01/07/2003	dal 01/02/2004	dal 01/06/2004	Totale Incremento retributivo
2°- 3° - 4°	114	€ 60,00	€ 35,00	€ 20,00	€ 115,00
5°- 5S	118	€ 61,93	€ 36,23	€ 20,88	€ 119,04
6°- 7°	120	€ 62,89	€ 36,84	€ 21,31	€ 121,04

Altri aumenti imputati esclusivamente alla voce minimo retributivo o paga base conglobata, intercorsi fra il mese di giugno 2003 ed il mese di febbraio 2004 saranno assorbiti fino a concorrenza.

Occupazione e diritti:

A decorrere dalla firma del presente accordo, le Lavoratrici ed i Lavoratori assunti con contratto a termine o interinale hanno diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le stesse tipologie o mansioni, conservando tale diritto per dodici mesi dalla cessazione della prestazione o del rapporto di lavoro.
Gli stessi , hanno diritto ad essere assunti con contratto a tempo indeterminato dopo 10 mesi di lavoro a tempo determinato od interinale prestato consecutivamente.

Inoltre le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano prestato lavoro in azienda per un periodo di 18 mesi, raggiunto per sommatorie di più periodi, nell'arco dei precedenti 36 mesi di calendario, hanno diritto ad essere assunti con contratto a tempo indeterminato.

L'azienda e la RSU si impegnano a verificare congiuntamente ogni specifica eccezione per valutare la necessità di eventuali deroghe.

L'Azienda si impegna ad esaminare con la RSU tutti i contratti a causa mista(Cfl, apprendistato, di inserimento) almeno 3 mesi prima della scadenza naturale al fine della conferma.
L'Azienda informerà la RSU di tutti i rapporti Co.Co.Co., nell'ambito dei rapporti definiti dal CCNL dell'8/6/1999.

I lavoratori con rapporto di lavoro interinale presteranno all'Azienda la loro opera con un inquadramento non inferiore al 3° livello.

ORARIO DI LAVORO
Si conviene di confermare integralmente quanto previsto dal CCNL dell' 08/06/1999 e dagli accordi aziendali in materia di orario di lavoro con specifico riferimento alle nozioni di durata massima settimanale del lavoro ordinario (settimanale e giornaliero), di lavoro straordinario, notturno e festivo, di orario plurisettimanale e a quello discontinuo.
Le parti avendo presente i dati storici che confermano la stagionalità dell'intero settore in cui l'azienda opera, sulla base anche delle precedenti intese Aziendali, concorderanno le soluzioni più adeguate atte a fronteggiare e risolvere il problema.

GESTIONE DEL CONFLITTO
Vedi allegato.

NORMA GENERALE
Auspicando che si realizzi un CCNL che coinvolga tutte le parti firmatarie del CCNL dell'8 giugno 1999, le parti concordano fin da ora che quanto previsto nel presente accordo per la parte normativa si adeguerà a quanto sarà previsto nella nuova e auspicata intesa, fatto salvo quanto di diverso è concordato dagli accordi Aziendali.
Fermo restando che gli incrementi retribuiti pattuiti nel presente accordo non hanno in alcun modo riferimenti ad anticipi o quote di spettanza di futuri contratti Nazionali e/o Aziendali, a fronte dell'auspicato rinnovo del CCNL da parte dei firmatari del CCNL dell'8 giugno 1999, si procederà all'armonizzazione dei trattamenti economici concordati nella presente intesa pre -contrattuale, con quelli previsti dall'auspicato rinnovo del CCNL , convendo .fin fa ora che l'Azienda non darà luogo ad assorbimenti e/o recuperi relativamente al periodo pregresso.

Per L'Azienda

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie

Per la FIOM-CGIL

ALLEGATO ALL'INTESA PRE – CONTRATTUALE

La RSU si impegna, a nome di tutti i dipendenti della Motori Minarellie come conseguenza dell'intesa-precontrattuale sottoscritta in data 21 Luglio 2003, a cessare il blocco delle ore di lavoro straordinario e a sospendere l'effettuazione delle ore di sciopero dichiarate a livello nazionale sulla vertenza contrattuale di rinnovo del CCNL con modalità di articolazione nelle singole imprese.
Sono escluse dalla deroga di cui sopra le dichiarazioni di sciopero in occasioni di mobilitazioni generali della categoria a livello nazionale,

Letto approvato sottoscritto.

P la Direzione Aziendale

P. la RSU Motori Minarelli

Calderaia di Reno – Bologna- 21 Luglio 2003

Il contratto è soggetto ad approvazione dei lavoratori tramite referendum, ad ogni effetto l'applicazione decorrerà dalla data di approvazione.

Per l'Azienda

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie

Per La FIOM-CGIL